

Nota n. 695 del 9 febbraio 2012

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia
Scolastica - Ufficio I

MIURAOODGOS R.U/U n. 695 - ROMA, 9/02/2012

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Via Pietro Micca, 20 10122 Torino

(rif. nota n 901 del 30 gennaio 2012)

e, p.c.

Agli Uffici Scolastici Regionali Loro sedi

**Oggetto: Attività alternative all'insegnamento dell'IRC –
Valutazione periodica e finale.**

Si fa riferimento alla nota sopra citata, con la quale codesto Ufficio chiede delucidazioni in ordine alle modalità di valutazione delle ore alternative all'IRC nell'intero ciclo della scuola secondaria di I e di II grado, in vigore dell'attuale quadro normativo di cui al DPR 122 del 22 giugno 2009.

Le perplessità di codesto Ufficio derivano dalla circostanza che il TAR del Lazio ha disposto, con [sentenza n. 33433 del 15.11.2010](#), il parziale annullamento del DPR 122/2009, nella parte in cui prevede che “i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profilo raggiunto da ciascun alunno”. La mancata partecipazione dei docenti incaricati delle

attività alternative all'insegnamento della religione cattolica alle operazioni di scrutinio, realizza, ad avviso del TAR, disparità di trattamento rispetto ai docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica.

Ciò premesso, si fa presente che, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza in argomento, la disposizione annullata deve intendersi automaticamente non più applicabile.

Pertanto, i docenti di attività alternativa partecipano a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici e finali nonché all'attribuzione del credito scolastico per gli studenti di scuola secondaria di II grado, limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime.

IL DIRETTORE
GENERALE

Carmela Palumbo

419 - Valutazione

D. Gentile Dottor Cicatelli,

*sono una docente di scuola secondaria di primo grado con **incarico su materia alternativa** alla religione cattolica.*

Ho provato a chiedere se la valutazione che devo formulare per i ragazzi debba essere SUFF-BUONO-DISTINTO-OTTIMO (come fa la collega di religione) o se mi debba adeguare alla valutazione numerica delle altre discipline. La dirigente non ha saputo darmi delucidazioni, la segreteria altrettanto.

Mi può aiutare? Mi potrebbe anche dare un riferimento legislativo. Ho provato a cercare la risposta in rete, ma le notizie trovate sono alquanto confuse. La ringrazio moltissimo.

E-mail firmata

R.: Tutta la normativa vigente ha sempre assimilato la valutazione dell'attività didattica alternativa a quella dell'Irc. La [CM 11/87](#) prevede ad esempio le stesse modalità di compilazione per la scheda di valutazione

relativa all'Irc e per quella delle attività alternative (firma del docente e visto del capo d'istituto). La [CM 316/87](#) prevede gli stessi diritti e doveri per gli insegnanti di attività alternativa e per quelli di Irc. Analogamente è **prevista identità di valutazione tra Irc e attività alternativa** dalle ordinanze ministeriali che regolano gli esami di stato nella scuola secondaria superiore (cfr. da ultimo [OM 42/11, art. 8](#)). Anche se l'identità di trattamento si riferisce in genere agli aspetti formali, sembra evidente che si debba adottare la medesima scala di valutazione sia per l'Irc che per l'attività alternativa

507 Attività Alternative: Valutazione e Programmazione

Eg. dr. Cicatelli, insegno IRC nella scuola primaria da circa vent'anni e ogni anno le richieste in merito agli alunni che non si avvalgono delle ore di IRC sono sempre più particolari e specifiche. Le pongo alcune domande in materia:

- 1. È obbligatorio programmare e attuare l'attività alternativa anche in presenza di un solo alunno nella classe?*
- 2. Qual è il numero minimo di alunni che si avvalgono dell'IRC per poter fare lezione in classe?*
- 3. Se i genitori chiedono l'esonero dall'IRC, l'insegnante di Religione deve accompagnare questi alunni all'uscita da scuola insieme ai compagni e tenerli in classe durante l'intervallo? Oppure i bambini dovrebbero uscire e stare con l'insegnante che li ha in affidamento?*
- 4. Nella scuola primaria è obbligatorio o facoltativo per i docenti compilare la scheda di valutazione nella parte riguardante il giudizio dell'attività alternativa per gli alunni che vi hanno partecipato? Ringrazio anticipatamente.*

1) È obbligatorio programmare l'attività didattica alternativa anche in presenza di un solo alunno che l'abbia richiesta. La normativa non ha fissato alcun limite minimo per l'attivazione di questo servizio, che è generalmente considerato un diritto dalla giurisprudenza finora accumulatasi. La CM 302/86 consente però di accorpate gli alunni che frequentano tali attività tra più classi, anche in senso verticale.

2). Come non c'è per l'attività alternativa, **non c'è nemmeno per l'IRC un numero minimo di avvalentisi** per considerare attiva la classe. Quindi, anche con 5 alunni (o meno) la classe non deve essere accorpata (tanto meno in senso verticale), dato che l'accorpamento è espressamente previsto dalla citata CM 302/86 solo per l'attività alternativa.

3). **L'IdR non è responsabile degli alunni non avvalentisi**, che dovrebbero essere affidati ad altri docenti per l'attività didattica alternativa o per lo studio individuale.

4) L'attività didattica alternativa deve essere **valutata come l'IRC**, con la partecipazione dell'insegnante allo scrutinio e la compilazione dell'apposita scheda di valutazione. Non deve essere valutato l'eventuale studio individuale.

(L'Ora di Religione – Gennaio 2017)